

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) d.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato da impiegare nei servizi bibliotecari a supporto del personale del Consorzio SCR, mediante conclusione di un Accordo quadro con un singolo operatore economico, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023. – CAPITOLATO TECNICO

Articolo 1 – Introduzione

Il presente Capitolato tecnico definisce le caratteristiche del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato da prestare in favore del Consorzio Sistema Castelli Romani (di seguito per brevità, denominato “Consorzio” o “SCR”).

Articolo 2 – Definizione del servizio

Il presente Capitolato tecnico definisce le caratteristiche, i requisiti e le modalità per l'individuazione di una Agenzia per il lavoro (in seguito “ApL”), iscritta alla sezione “A” dell'albo istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 276/2003 ed al successivo D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e s.m.i., relativa alle Agenzie di somministrazione di lavoro abilitate a cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato da prestare in favore del Consorzio. Tale servizio comprende attività di ricerca, selezione, formazione, eventuale sostituzione dei lavoratori somministrati, la loro gestione amministrativa, nonché il governo di tutte le attività correlate alla gestione del servizio stesso.

La procedura è finalizzata alla conclusione di un Accordo quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, Codice dei Contratti Pubblici (in seguito: “Codice”) con il quale SCR stipulerà Contratti attuativi mediante l'emissione di Ordini di Somministrazione (in seguito, “ODS”).

I singoli Contratti attuativi perfezionati mediante l'emissione di ODS sono relativi a n. 4 figure professionali secondo quanto previsto al successivo articolo 3.

Il periodo d'impiego delle risorse somministrate è pari a 12 mesi, prorogabili per ulteriori 6 mesi e comunque fino a al raggiungimento dell'importo massimo dell'Accordo quadro è pari ad € 215.000,00, IVA esclusa, di cui € 214.000,00, IVA esclusa, di cui € 191.071,00 come ammontare massimo delle retribuzioni da corrispondere ai lavoratori somministrati ed € 22.929,00 oltre IVA come ammontare massimo delle FEE d'Agenzia, da intendersi in ogni caso comprensivo della prestazione di tutti i servizi connessi.

Il suddetto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni erogabili, non è quindi in alcun modo impegnativo e vincolante per SCR, mentre il valore dei singoli Contratti attuativi sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste.

Articolo 3 – Profilo professionale dei lavoratori somministrati

Per la determinazione del tetto massimo dei lavoratori utilizzabili, si farà riferimento a quanto stabilito dalla nuova classificazione dettata dal CCNL 2019-2021 del 16.11.2022, come di seguito indicato:

CCNL FUNZIONI LOCALI 2019-2021	AREA DEGLI ISTRUTTORI Istruttore Bibliotecario (ex livello C1)
---	---

Il Consorzio si riserva di richiedere ulteriori categorie professionali. In tal caso, stante il carattere eccezionale della richiesta, si procederà con valutazione ad hoc.

Articolo 4 – Trattamento retributivo/Corrispettivo

Fermo restando il diritto del lavoratore somministrato ad un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello applicabile ai lavoratori della Committente che svolgono le medesime mansioni (art. 33, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015 e s.m.i.), il trattamento retributivo da applicare è quello previsto dal vigente CCNL FUNZIONI LOCALI e da eventuali modifiche dei minimi di legge durante la validità del presente accordo quadro.

Il contratto di lavoro a tempo determinato sarà a tempo pieno per un numero di 36 ore settimanali.

Per i singoli Contratti attuativi attivati, l'ApL aggiudicataria si impegna a mantenere invariata la FEE d'Agenzia, formulata in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza, proposta nell'Offerta economica e posta a remunerazione del servizio di somministrazione di lavoro, nonché di tutti i servizi indicati nel presente Capitolato.

La FEE d'Agenzia offerta si intende pertanto fissa ed invariabile per tutta la durata dell'appalto e dovrà essere applicata al Costo Orario.

Calcolo del costo orario

Gli elementi retributivi annui che compongono il costo medio orario sono quelli previsti dal vigente CCNL FUNZIONI LOCALI ed indicati nell'Allegato 1.

Nel caso di aumenti retributivi e/o variazioni degli oneri contributivi, che dovessero intervenire durante la missione, le tariffe dovranno essere adeguate.

Il costo del lavoro è onnicomprensivo di tutti gli istituti contrattuali. Le ferie non godute sono comprese nel costo del lavoro, per le ore di ferie godute saranno fatturati i soli ratei di ferie/permessi. Le festività infrasettimanali saranno fatturate alla tariffa dell'ora ordinaria.

Altri eventuali costi

Nel Costo Orario non sono comprese le ore di lavoro straordinario, oggetto di fatturazione specifica e distinta, per le quali sarà calcolata una maggiorazione sulla tariffa oraria ordinaria (come previsto e disciplinato dal CCNL Funzioni Locali), a cui sarà aggiunta la FEE d'Agenzia (moltiplicatore) indicata in sede di offerta, che sarà calcolata sul valore effettivo degli straordinari erogati nel pertinente periodo di fatturazione. Si precisa che lo svolgimento di lavoro straordinario dovrà essere programmato sulla base della valutazione di reali esigenze eccezionali, debitamente motivate e dovrà essere condizionato dalla presenza di una preventiva formale autorizzazione da parte del Direttore del Consorzio o da chi da esso delegato.

Nel Costo Orario non è ricompresa, e sarà oggetto di fatturazione specifica, con applicazione della FEE d'Agenzia, la quota di retribuzione di produttività, qualora spettante, che sarà liquidata mensilmente dopo la valutazione intermedia e dopo la valutazione finale del ciclo della performance di competenza.

Nel Costo Orario non sono altresì ricompresi, eventuali rimborsi di spese sostenute dal lavoratore somministrato in occasione di missioni, trasferte e/o attività sul territorio svolte per conto di SCR. Tali rimborsi saranno riconosciuti esclusivamente a seguito di attività preventivamente e formalmente autorizzate da parte del Direttore dell'esecuzione o da chi da esso delegato. I relativi importi, trattandosi di rimborsi, dovranno essere riconosciuti al lavoratore somministrato dall'APL senza applicazione della FEE d'Agenzia.

Non è altresì ricompreso il costo per maneggio di valori che dovrà essere applicato nella misura pari ad € 0,68 per ogni giornata lavorativa.

SCR non dispone di un servizio mensa presso nessuna delle sedi, pertanto il lavoratore somministrato, maturerà, per ogni giorno lavorato di almeno 7 ore e 1 minuto, comprensivo di 30 minuti di pausa pranzo, un buono pasto in formato elettronico che sarà erogato dall'ApL, fatto salvo il rimborso da parte di SCR. Il valore nominale dei buoni pasto è pari ad € 7,00 ed è esente da tassazione. Tali buoni pasto non sono ricompresi nel Costo Orario e saranno oggetto di fatturazione specifica, senza applicazione della FEE d'Agenzia.

Determinazione della Tariffa Oraria: l'applicazione al Costo Orario della FEE d'Agenzia determina quindi la tariffa oraria del servizio di somministrazione. Le tariffe orarie così determinate tengono conto e quindi ricomprendono, ogni e qualsiasi onere, diretto, indiretto e differito, dovuto per Legge e/o per Contratto, comunque derivante dalla gestione del rapporto di lavoro intercorrente con il lavoratore somministrato, nonché ogni altro eventuale onere, nessuno escluso, derivante dall'applicazione delle norme di Legge in tema di somministrazione di Lavoro e/o dal CCNL applicabile all'ApL.

Le malattie e gli infortuni prevedono la fatturazione della sola quota non a carico di INPS/INAIL.

Articolo 5 – Modalità di espletamento del servizio

Condizioni del Servizio

L'ApL è tenuta a svolgere il servizio in oggetto con la massima cura e disciplina, secondo i modi, i tempi e le condizioni stabilite dal presente Capitolato tecnico oltre che nelle eventuali condizioni migliorative offerte in sede di gara.

I lavoratori somministrati saranno adibiti alle mansioni previste per i dipendenti di pari livello di inquadramento e profilo professionale di SCR, osserveranno l'orario di lavoro stabilito, in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL Enti Locali.

L'orario di lavoro settimanale convenzionale è di 36 ore dal lunedì al venerdì, oltre a 30 minuti di pausa pranzo al superamento di 6 ore lavorative giornaliere. La flessibilità oraria in ingresso è dalle ore 7,00 alle ore 10,00.

Saranno inoltre soggetti, al pari dei dipendenti di SCR, alle disposizioni previste nelle procedure e nei regolamenti interni.

Il personale somministrato richiesto da SCR dovrà essere già formato, a cura dell'ApL, in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e della categoria di inquadramento.

Ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d. lgs. n. 81/2015, in caso di mancato adempimento rispetto agli obblighi retributivi e contributivi da parte dell'ApL, SCR provvederà a versare direttamente al lavoratore somministrato e/o all'ente previdenziale di riferimento, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai medesimi lavoratori somministrati. In tal caso, SCR potrà rivalersi sulla garanzia definitiva e/o sulle somme dovute non ancora pagate.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 35, comma 6, del D. Lgs. n. 81/2015, l'eventuale azione disciplinare, nei confronti dei lavoratori somministrati verrà esercitata dall'ApL, anche su segnalazione di SCR, la quale comunicherà tempestivamente gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 300/1970.

L'ApL si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento Generale per la Protezione dei Dati UE/2016/679 (GDPR) e altre norme applicabili a livello nazionale). Ai sensi dell'art. 35, comma 4, prima parte, del D. Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., SCR provvederà ad informare l'ApL in merito alla rilevazione e valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e sulla strumentazione di lavoro necessaria allo svolgimento delle attività.

SCR osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Il periodo di missione inizialmente stabilito potrà essere prorogato, con il consenso del lavoratore somministrato, con atto scritto, qualora il Committente ne ravvisi la necessità per un ulteriore periodo di 6 mesi e comunque entro i limiti di durata massima di utilizzazione del lavoro somministrato stabilita dalla normativa vigente ai sensi del d.lgs. n. 81/2015 e del "Decreto Lavoro" del 2023.

SCR si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, così come previsto al successivo articolo 14.

Nel caso di inadempienze, SCR si riserva la facoltà di applicare le penali di cui all'articolo 13.

Periodo di prova

Il lavoratore somministrato è sottoposto ad un periodo di prova che decorrerà a partire dalla data di effettivo inizio della prestazione lavorativa della risorsa somministrata presso SCR, in conformità al vigente CCNL per i lavoratori in Somministrazione delle Agenzie per il Lavoro.

In caso di mancato superamento del periodo di prova, l'ApL dovrà provvedere a sostituire il lavoratore somministrato entro 2 giorni lavorativi dalla relativa comunicazione da parte di SCR.

Interruzioni del rapporto di lavoro e sostituzione dei lavoratori somministrati

Nel caso di assenza ingiustificata a vario titolo del lavoratore somministrato, l'ApL dovrà informare tempestivamente SCR e provvedere, su richiesta della stessa, alla relativa sostituzione del lavoratore entro il termine di 5 giorni lavorativi, nelle modalità descritte all'articolo 6.

Eventuali ritardi e mancate sostituzioni potrebbero costituire motivo di risoluzione contrattuale. Nel caso in cui le prestazioni del lavoratore somministrato non fossero conformi a quanto richiesto, l'ApL sarà tenuta, con ogni onere a suo carico, a procedere alla relativa sostituzione del lavoratore somministrato senza oneri aggiuntivi per SCR.

Articolo 6 – Struttura Organizzativa

L'ApL è tenuta a predisporre un'adeguata organizzazione che garantisca il corretto svolgimento delle attività e del servizio richiesto nel rispetto delle specifiche e dei tempi richiesti da SCR oltre che dell'eventuale proposta migliorativa offerta in sede di gara.

Composizione del gruppo di lavoro

Per lo svolgimento dei servizi oggetto della fornitura sono richieste le seguenti figure professionali:

- a. Referente del contratto;
- b. Referente Selezione;
- c. Referente gestione amministrativa del personale somministrato.

Dovranno far parte del gruppo di lavoro le eventuali risorse aggiuntive offerte in sede di gara.

Il gruppo di lavoro dovrà essere composto da professionisti con consolidata esperienza professionale.

Tutte le risorse coinvolte saranno tenute alla riservatezza delle informazioni trattate.

L'ApL risultata aggiudicataria è tenuta a comunicare eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro che dovessero intervenire nel corso di svolgimento del servizio.

Articolo 7 – Referenti del Servizio

Referente del contratto

L'ApL entro 5 giorni lavorativi dalla stipula del contratto, dovrà nominare un Referente del contratto che garantisca il coordinamento complessivo delle attività dall'inizio fino alla conclusione del contratto stesso, in collaborazione con il referente indicato da SCR.

Tale figura dovrà avere una conoscenza approfondita in merito ai servizi oggetto della presente procedura e dovrà possedere il seguente requisito minimo:

- esperienza in ruoli manageriali: almeno 5 anni di esperienza legata allo svolgimento di ruoli manageriali o di capo-progetto in progetti analoghi a quelli del presente appalto.

Tale figura, affiancata da eventuali assistenti, quale interfaccia unica verso SCR, sarà dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità.

Il Referente del contratto dovrà curare e assicurare:

- la competenza e l'esperienza gestionale;
- il rispetto dei tempi dettati dal presente Capitolato o dalle proposte migliorative eventualmente offerte in sede di gara;
- la gestione di richieste, segnalazioni e problematiche sollevate da SCR;
- il rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali.

Al fine di assicurare il coordinamento del servizio, il Referente del contratto dovrà garantire la reperibilità negli orari di esecuzione del servizio. A tal fine l'ApL aggiudicataria comunicherà a SCR, prima della stipula del contratto, un recapito telefonico, un indirizzo di e-mail, una PEC e ogni eventuale proposta migliorativa offerta in sede di gara ai quali potrà essere inviata ogni comunicazione relativa all'esecuzione delle attività contrattuali.

L'organizzazione del suddetto servizio di comunicazione dovrà essere a carico dell'ApL.

Referente della selezione

L'ApL dovrà prevedere almeno una risorsa per il profilo professionale di Referente della selezione. Tale figura dovrà avere una conoscenza approfondita in merito ai servizi oggetto della presente procedura e dovrà possedere il seguente requisito minimo:

- esperienza nell'ambito della selezione del personale: esperienza di almeno 10 anni nell'ambito della selezione del personale, preferibilmente su progetti articolati e complessi nazionali e/o internazionali.

Il Referente della selezione dovrà:

- condurre l'intero processo di ricerca e selezione e quindi identificare, selezionare e valutare per SCR i candidati in possesso delle competenze ed esperienze specificate e richieste nelle Richieste preliminari di avvio servizio;
- organizzare, coordinare, gestire e svolgere la ricerca e selezione del personale da inviare in missione;
- dettagliare le competenze e le caratteristiche dei candidati da ricercare;
- fornire aggiornamento sulle attività eseguite e quelle da svolgere;
- informare SCR di eventuali problemi legati alle selezioni in corso;

- coordinare eventuali collaboratori coinvolti nelle attività di selezione;
- coordinare e svolgere attività, seppur non elencate nel presente Capitolato, necessarie ai fini del corretto svolgimento del processo di ricerca e selezione del personale da inviare in missione;
- assicurare il rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali.

Al fine di assicurare il coordinamento del servizio relativo alla selezione, il Referente della selezione dovrà garantire la reperibilità negli orari di esecuzione del servizio. A tal fine l'ApL comunicherà a SCR, prima della stipula del contratto, un recapito telefonico, un indirizzo di e-mail, una PEC e ogni eventuale proposta migliorativa offerta in sede di gara ai quali potrà essere inviata ogni comunicazione relativa all'esecuzione delle attività contrattuali inerenti alla selezione.

L'organizzazione del suddetto servizio di comunicazione dovrà essere a carico dell'ApL.

Referente della gestione amministrativa del personale somministrato

L'ApL dovrà prevedere almeno una risorsa per il profilo professionale di Referente della gestione amministrativa del personale somministrato.

Tale figura dovrà avere una conoscenza approfondita in merito ai servizi oggetto della presente procedura e dovrà possedere il seguente requisito minimo:

- esperienza nell'ambito della gestione del personale: esperienza di almeno 5 anni nell'ambito della gestione amministrativa del personale, preferibilmente su progetti articolati e complessi nazionali e/o internazionali.

Il Referente della gestione amministrativa del personale somministrato dovrà:

- provvedere alla gestione amministrativa dei singoli lavoratori inviati in missione presso SCR;
- informare SCR di eventuali problemi legati alla gestione del personale;
- coordinare eventuali collaboratori coinvolti nelle attività di gestione amministrativa del personale;
- coordinare e svolgere attività, seppur non elencate nel presente Capitolato, necessarie ai fini del corretto svolgimento della gestione amministrativa del personale somministrato;
- assicurare il rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali relativi alla gestione del personale somministrato.

Al fine di assicurare il coordinamento del servizio relativo alla gestione amministrativa, il Referente della gestione amministrativa dovrà garantire la reperibilità negli orari di esecuzione del servizio. A tal fine l'ApL comunicherà a SCR, prima della stipula del contratto, un recapito telefonico, un indirizzo di e-mail, una PEC e ogni eventuale proposta migliorativa offerta in sede di gara ai quali potrà essere inviata ogni comunicazione relativa all'esecuzione delle attività contrattuali inerenti la gestione del personale somministrato.

L'organizzazione del suddetto servizio di comunicazione dovrà essere a carico dell'ApL.

Articolo 8 – Compiti, obblighi e responsabilità

Somministrazione

L'ApL è responsabile della ricerca, selezione, formazione, gestione ed inserimento dei lavoratori somministrati. In particolare garantisce:

- di fornire personale già istruito, in relazione alle tipologie di attività da svolgere e sui rischi sul lavoro in generale (la formazione specifica resta a carico dell'utilizzatore), garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto;
- di assicurare la continuità del servizio di somministrazione per tutta la durata contrattuale;
- di stipulare separati contratti individuali di lavoro per ogni prestatore di lavoro temporaneo, con la modalità prevista dalla normativa vigente;
- di trasmettere a SCR, prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre 15 giorni dalla stipula, copia del contratto individuale tra ApL e lavoratore somministrato, ai fini della propria tutela in ordine alla responsabilità solidale contemplata nell'art. 35, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015 e s.m.i.;
- di provvedere a sostituire il lavoratore somministrato, in caso di mancato superamento del periodo di prova di cui al precedente articolo 6, entro 2 giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione del Committente di mancato superamento del periodo di prova;

Qualora le assenze del lavoratore superino il 20% (venti per cento) della durata del singolo contratto di somministrazione, l'Agenzia si impegna a sostituire il lavoratore con oneri a proprio carico.

- di provvedere al pagamento diretto della retribuzione mensile dovuta ai lavoratori somministrati;
- di effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi alla prestazione previsti per legge, nonché di provvedere agli adempimenti quale sostituto d'imposta;

- di fornire, a seguito di richiesta di SCR, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata;
- di provvedere a tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e s.m.i.;
- di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contrattuale, contributiva, antinfortunistica, assistenziale e di diritto al lavoro dei disabili, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi;
- di provvedere ad ogni altro obbligo dettato dalla normativa vigente – e da successive evoluzioni normative che dovessero intervenire in corso di esecuzione contrattuale – seppur non previste nel presente elenco o nella restante documentazione;
- di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (articolo 47, comma 4, D.L. 77/2021).

L'ApL si obbliga a sollevare l'Agenzia da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti della stessa, da parte di dipendenti dell'ApL ai sensi dell'articolo 1676 del codice civile, nonché a manlevare l'Agenzia da qualsiasi conseguenza dannosa che terzi dovessero subire da persone o cose in dipendenza del servizio prestato.

Rimane a carico dell'ApL l'assunzione in proprio, tenendone indenne l'Agenzia, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative e comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni a termini di contratto.

Obblighi assicurativi a carico dell'ApL

L'ApL è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre/depositare agli atti una specifica polizza assicurativa regolarmente perfezionata di Responsabilità Civile Generale verso terzi e verso prestatori d'opera e equiparati (cd RCT/RCO), danno biologico compreso, con un massimale unico per sinistro non inferiore ad € 1.000.000,00 (un milione/00), validità non inferiore alla durata del servizio e rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti dell'Agenzia utilizzatrice.

Tale polizza non deve escludere, nel novero dei terzi, sia per danni materiali che corporali:

- l'Agenzia;
- il personale operante a favore dell'Agenzia;
- tutti gli aventi causa con la Società, nessuno escluso, e comunque tutte le persone che usufruiranno del servizio, sia per i danni corporali, sia per i danni materiali.

In ogni caso, dovrà essere presentata al RUP, con la periodicità prevista dalla polizza stessa, la prova dell'avvenuto pagamento del relativo premio, onde verificare il permanere della validità della garanzia assicurativa per tutto il corso della durata del servizio.

Obblighi in materia di trasparenza

Considerato che SCR è Ente pubblico e che essa pertanto impronta la propria attività ai principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, l'ApL, nell'ambito del reclutamento del personale oggetto del presente appalto, dovrà assicurare adeguate forme di pubblicità, imparzialità e trasparenza del processo di selezione.

Tale selezione dovrà quindi essere svolta con modalità che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità ed efficienza. L'ApL dovrà adottare meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali indicati in relazione alla posizione richiesta da SCR, oltre che misure di prevenzione della corruzione in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 190/2012.

Committente

SCR si obbliga a corrispondere all'ApL il costo delle ore effettivamente lavorate e quanto indicato al precedente articolo 5, oltre alla FEE d'Agenzia, come risultante dall'offerta economica presentata. SCR si impegna inoltre a:

- adibire il lavoratore somministrato alle mansioni indicate nell'Ordine di somministrazione, nel rispetto di quanto previsto dal vigente CCNL dei servizi ambientali, nonché dai Contratti ed accordi Integrativi Aziendali applicabili e vigenti;

- comunicare all'ApL i contratti collettivi applicabili, nonché il relativo trattamento retributivo fondamentale ed accessorio;
- assicurare al lavoratore somministrato il diritto a svolgere la prestazione lavorativa per l'intero periodo di missione, salvo i casi di mancato superamento del periodo di prova o di altre sopravvenute ragioni che ne richiedano la sostituzione o che determinino il recesso di SCR a qualunque titolo dal contratto di somministrazione;
- comunicare all'ApL per iscritto e tempestivamente l'eventuale assegnazione del lavoratore somministrato a mansioni superiori o comunque non equivalenti a quelle dedotte in contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2013 Cod. Civ. consegnando copia di tale comunicazione al lavoratore medesimo;
- comunicare tempestivamente e per iscritto all'ApL gli elementi utili alla formulazione di un'eventuale contestazione disciplinare a carico del lavoratore somministrato;
- informare, immediatamente e per iscritto, l'ApL in caso di infortunio del lavoratore somministrato, al fine di rendere possibile l'adempimento tempestivo degli obblighi di legge;
- assicurare ai lavoratori somministrati la fruizione di tutti i servizi sociali ed assistenziali di cui beneficino i dipendenti della Committente addetti alla medesima sede di lavoro;
- adottare tutte le misure di sicurezza e ad osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di sorveglianza sanitaria, prevenzione, protezione e informazione in conformità a quanto previsto dal d. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- versare direttamente al lavoratore e/o all'ente previdenziale, in caso di inadempimento dell'ApL, il trattamento retributivo e i contributi previdenziali dovuti, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l'ApL.

Articolo 9 – Fatturazione

Per il servizio di somministrazione SCR si obbliga a corrispondere all'ApL:

- il costo di quanto spettante ai lavoratori in somministrazione, sulla base di quanto definito al precedente articolo 5;
- la FEE d'Agenzia oggetto del contratto, a remunerazione dei servizi. Tale corrispettivo si riferisce alle forniture eseguite a regola d'arte e nel pieno e corretto adempimento delle prescrizioni contrattuali e il pagamento avverrà a fronte di emissione di fatture, in conformità alla normativa vigente.

L'ApL emetterà fattura con cadenza mensile, a decorrere dalla data di inizio missione della risorsa somministrata definita nell'Ordine di Somministrazione, secondo le norme fiscali in vigore.

Al fine del computo delle ore di lavoro effettuate dal lavoratore somministrato il riferimento sarà fatto, nel caso siano stati installati dall'ApL sistemi di rilevazione presenze, al foglio presenze mensile generato da tali sistemi. Lo stesso sarà trasmesso telematicamente a SCR per approvazione entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo.

In mancanza dei citati sistemi SCR e il lavoratore sottoscriveranno un'apposita scheda indicante le ore lavorate, che sarà trasmessa alla sede dell'ApL entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo. In caso di RTI/Consorzio, i pagamenti spettanti al RTI/Consorzio saranno effettuati all'Impresa capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata.

Articolo 10 – Normativa di riferimento

Il servizio di somministrazione di lavoro dovrà essere svolto nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al d. lgs. n. 81/2015 e s.m.i., del D. L. n. 87/2018 (c.d. "Decreto dignità") convertito in Legge n. 96/2018, del "Decreto Lavoro" del 2023, di quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e di ogni altra disposizione di legge applicabile, del CCNL Somministrazione, del CCNL Funzioni Locali.

Articolo 11 – Obbligo di riservatezza e trattamento dei dati

Fermi restando gli obblighi in ordine al trattamento dei dati personali di cui oltre, l'ApL è tenuta a svolgere tutte le attività e ad adottare tutti gli accorgimenti e le misure che si rendessero necessarie a garantire che l'esecuzione delle attività oggetto del contratto si svolgano a regola d'arte e nel rispetto della riservatezza. L'obbligo di riservatezza comprende il divieto di divulgare, in alcun modo e in qualsiasi forma, i dati, le informazioni e i documenti e di farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari alle finalità di cui all'oggetto del contratto. L'ApL sarà responsabile, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 C.C., per l'esatta osservanza da parte delle proprie risorse (dipendenti,

consulenti o collaboratori) degli obblighi di riservatezza e di segretezza previsti nel presente articolo; pertanto, l'ApL dovrà imporre l'obbligo di riservatezza ai predetti soggetti.

Tutto il personale somministrato assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni di cui venga a conoscenza durante l'espletamento dell'attività lavorativa o in funzione della stessa; in particolare, si impegna a non divulgare - in alcun modo ed in qualsiasi forma - a terzi tali informazioni e a non utilizzarle per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto o, ancora, a non utilizzarle per finalità di interesse proprio o di terzi e, comunque, in alcun modo che possa danneggiare SCR. Tale obbligo permane anche successivamente alla scadenza del contratto ed avrà ad oggetto, altresì, tutto il materiale originario, originato o predisposto in esecuzione del contratto.

L'ApL si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento Generale per la Protezione dei Dati UE/2016/679 (GDPR) e altre norme applicabili a livello nazionale) ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

L'ApL è tenuta ad utilizzare tutte le cautele ed i possibili accorgimenti di natura tecnica ed organizzativa, per assicurare che il trattamento dei dati di SCR avvenga nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. Si impegna, inoltre, ad adottare idonee misure di sicurezza a tutela dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti, consulenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati al trattamento dei dati personali. Le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali devono conformarsi ai principi di necessità e di legalità, nonché agli altri principi e regole contenute nel Regolamento Generale per la Protezione dei Dati UE/2016/679 (GDPR) e nelle altre norme applicabili a livello nazionale.

Le parti si impegnano e si obbligano, per quanto di rispettiva competenza, ad effettuare il trattamento dei rispettivi dati personali di ogni singolo lavoratore avviato nell'ambito del Contratto nella piena e totale osservanza di quanto disposto dal Regolamento Generale per la Protezione dei Dati UE/2016/679 (GDPR) e dalle altre norme applicabili a livello nazionale.

Articolo 12 – Controlli sullo svolgimento del servizio

SCR si riserva la facoltà di effettuare in corso di esecuzione del contratto i controlli che riterrà opportuni per accertare la correttezza dell'operato dell'ApL. SCR accerterà quindi che il servizio sia stato eseguito a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa di settore, in quanto applicabile, attestandone la conformità.

Qualora dal controllo operato il servizio dovesse risultare non conforme alle prescrizioni previste ovvero in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, che non comporti per loro gravità la risoluzione del contratto, SCR contesterà mediante PEC le inadempienze riscontrate, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni, assegnando un termine congruo e comunque non inferiore cinque giorni, salvo ragioni di urgenza, per l'adeguamento da parte dell'ApL o per la produzione di controdeduzioni.

Qualora la diffida abbia esito negativo (constatando il persistere dell'inadempienza) o l'ApL non comunichi le proprie controdeduzioni nel termine assegnato ovvero fornisca elementi inadeguati a giustificare le inadempienze contestate, verranno applicate le penali di cui al successivo articolo. Nei casi di particolare grave recidiva, SCR si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Gli esiti dei controlli e delle verifiche non liberano l'ApL dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

Articolo 13 – Penali

Le eventuali inadempienze alle prescrizioni del presente capitolato e del successivo Contratto di Accordo quadro, risultanti dalle verifiche e dai controlli effettuati di cui al precedente articolo, possono dar luogo all'applicazione delle seguenti penali con riferimento a ciascuna infrazione riscontrata, fatto salvo il risarcimento del maggior danno:

- a. in caso di mancato rispetto da parte del fornitore di ciascuno dei termini fissati ai punti i) (invio short list) e iii) (messa a disposizione del lavoratore somministrato) dell'articolo 6 del presente Capitolato: addebito

- di un importo pari all'1‰ dell'importo del contratto attuativo/ Ordini di Somministrazione per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- b. per ogni CV presentato non conforme ai requisiti previsti nella Richiesta preliminare di avvio servizio, così come disciplinato all'articolo 6 e nelle successive Richieste: addebito di un importo pari all'1‰ dell'importo del contratto attuativo/ Ordini di Somministrazione;
 - c. per ogni giorno lavorativo di ritardo nella sostituzione del personale ritenuto non idoneo a seguito del mancato superamento del periodo di prova rispetto alla tempistica indicata all'articolo 5 del presente capitolato: addebito di un importo pari all'1‰ dell'importo del contratto attuativo/ Ordini di Somministrazione per ogni giorno lavorativo di ritardo;
 - d. per ogni giorno lavorativo di ritardo nella sostituzione del personale nei casi di cui all'articolo 5 del presente capitolato rispetto alla tempistica: addebito di un importo pari all'1‰ dell'importo del contratto attuativo/ Ordini di Somministrazione per ogni giorno lavorativo di ritardo;
 - e. per ogni giorno lavorativo di ritardo per l'adeguamento da parte dell'ApL volto alla risoluzione degli eventi che hanno dato luogo alle contestazioni da parte di SCR (inadempimenti, disfunzioni o violazioni): addebito di un importo pari all'1‰ dell'importo del contratto attuativo/ Ordini di Somministrazione per ogni giorno lavorativo di ritardo;
 - f. nel caso in cui l'ApL proceda alla sostituzione di una delle figure professionali costituenti il gruppo di lavoro (Referente del contratto; Referente Selezione; Referente gestione amministrativa del personale somministrato) senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione di SCR: applicazione di un addebito di un importo pari Euro all'1‰ dell'importo del contratto attuativo/ Ordini di Somministrazione. Le penali verranno applicate previa contestazione scritta dell'addebito da parte del RUP e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.

Le penali non potranno cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell'importo stimato dell'Accordo quadro. Qualora le penali dovessero eccedere la percentuale stabilita, SCR potrà avviare le procedure previste dalla normativa vigente per la risoluzione del contratto oltre al risarcimento dei danni. Ferma restando l'applicazione delle penali SCR si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento al contratto.

Articolo 14 – Verifica di conformità

L'accordo quadro e i singoli contratti attuativi saranno sottoposti a verifica di conformità ai sensi dell'art. 206 del Codice.

Articolo 15 – Fallimento dell'appaltatore

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 122 e 124 del d.lgs. n. 36/2023.

Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trova applicazione l'art. 97 del d.lgs. n. 36/2023.

Articolo 16 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

È vietata la cessione dell'accordo quadro e/o dei singoli contratti attuativi sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 120, comma 12 del d.lgs. n. 36/2023 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

Articolo 17 – Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n. 36/2023 è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell'art. 117, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi del comma 8 dell'art. 117 del d.lgs. n. 36/2023, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'importo inizialmente garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

All'importo della cauzione definitiva si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del d.lgs. n. 36/2023.

Articolo 18 - Subappalto

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023.

L'appaltatore esegue in proprio i servizi dell'accordo quadro. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 36/2023, il contratto non può essere ceduto. Non può essere, altresì, affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro e/o dei singoli contratti attuativi, nonché la prevalente esecuzione delle attività relative ai specifici contratti attuativi. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di seguito specificate.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto dell'accordo quadro.

In virtù delle attività da eseguire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 119, la Stazione Appaltante comunica che le attività che devono essere eseguite direttamente dall'affidatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, nonché per rafforzare il controllo delle attività in generale garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori sono quelle previste dalla vigente normativa in materia.

Inoltre, ai sensi e per gli effetti del comma 17 dell'art. 119 del Codice le attività subappaltabili non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

L'affidatario trasmette alla stazione appaltante, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, il contratto di subappalto unitamente alla dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del d.lgs. n. 36/2023 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 100 e 103 del medesimo d.lgs. n. 36/2023. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23 del d.lgs. n. 36/2023. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici (qualora previsti). Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del d.lgs. n. 36/2023.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nell'accordo quadro sottoscritto con l'Affidatario e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di

subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Responsabilità in materia di subappalto

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, tranne nelle ipotesi di cui al successivo art. 54.

Pagamento dei subappalto e ritardi nei pagamenti

Ai sensi dell'art. 119, comma 11 del d.lgs. n. 36/2023, la Stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5 del d.lgs. n. 36/2023.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il RUP o il responsabile della fase dell'esecuzione, se nominato, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Articolo 19 – Risoluzione del contratto

Ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023 le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico senza limiti di tempo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 36/2023, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a. modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;
- b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c. l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a. sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b. sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.

Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento



permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

Le somme sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'accordo quadro /contratto attuativo, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo del d.lgs. n. 36/2023.

Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Articolo 20 – Recesso dal contratto

Ai sensi dell'art. 123, comma 1 del d.lgs. n. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti. I materiali utili esistenti in cantiere, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o del RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso.

Articolo 21 – Norme di rinvio

Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente documento e/o nei documenti di gara, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari.